

FORNITURA MATERIALE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

CIG : Z533163CEB

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO.....	3
ART. 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 3. DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 4. IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO	3
ART. 5. RIBASSO.....	3
ART. 6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO	3
ART. 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 8. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	3
ART. 9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	4
ART. 10.POSSESSO DEI REQUISITI.....	4
ART. 11.SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO	4
ART. 12.OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ	4
ART. 13.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
ART. 14.PENALI	5
ART. 15.SUBAPPALTO	6
ART. 16.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	7
ART. 17.VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 18.STIPULA DEL CONTRATTO	8
ART. 19.ELEZIONE DOMICILIO	8
ART. 20.SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 21.NORME SULL’ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 22.RECESSO UNILATERALE.....	10
ART. 23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
ART. 24.DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO	10

ART. 1. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO

Le condizioni speciali dell'appalto a completamento del Capitolato Generale, l'oggetto dell'appalto, le descrizioni dei lavori e le prescrizioni tecniche sono regolati dai seguenti articoli del presente Capitolato Speciale, che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare con l'atto stesso della firma del Contratto di Appalto.

ART. 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento, è la fornitura di materiale necessario per la pulizia di tutte le sedi aziendali compreso il depuratore di Napoli Est per una durata di 24 mesi con forniture annuali.

2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Prevista la fornitura secondo un importo di € 39.950,00 da utilizzare come budget fino ad esaurimento.

Per la definizione dei prezzi si farà riferimento al prezzario, relativi alla sola parte di costo della fornitura escludendo i costi della manodopera e della sicurezza, lavori pubblici 2020 modificato sulla base dell'emergenza COVID 19 con Decreto Dirigenziale Lavori Pubblici n° 261 del 19.10.2020 ad oggetto "Modifiche e integrazioni al prezzario dei lavori pubblici – Edizione 2020".

Nello specifico si farà riferimento per:

- Impianti Elettrici e tecnologici:
 - o Codice L
 - o Capitolo Impianti Elettrici
 - o Da L.01 a L.21 con l'esclusione di L.17 (Trasformatori Trifase) e L.21 (Ascensori).

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario provvederà alla fornitura indicata legata all'esaurimento del budget indicato. Il materiale da fornire verrà di volta in volta consegnato secondo richieste inviate al fornitore dal RUP/DEC delle procedura.

ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'importo a base d'asta stimato del presente appalto, al lordo del ribasso offerto, è stabilito in **€ 39.950,00 (euro trentamovemilanovecentocinquanta/00)** oltre IVA come per Legge, e la fornitura è identificata in un unico lotto.

ART. 5. RIBASSO

Il ribasso praticato dall'Impresa si intende applicato sull'importo al netto dei costi della sicurezza valutati in **€ 0,00** oltre IVA come per legge.

ART. 6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi in nessuna circostanza, compresa la non applicabilità dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile (aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera).

ART. 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario provvederà alla sola fornitura del materiale su ordini RDA che verranno inviati all'Operatore economico aggiudicatario a mezzo mail su contatto fornito dallo stesso.

ART. 8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto all'espletamento del servizio nella sua completezza in termini di obbligazione di risultato, garantendo in particolare il rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria ed ambientale.

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché dal Codice; a tal fine è operata una ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di legge.

Allo stesso modo, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suindicate norme e contratti collettivi da parte della mandante, in caso di soggetti pluricostituiti, e dei subappaltatori, in caso di subappalto, nei confronti dei loro dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante effettuerà delle trattenute su qualsiasi credito che l'appaltatore avrà maturato per l'esecuzione della fornitura in oggetto e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procederà *pro quota* all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore deve uniformarsi, inoltre, ad eventuali nuove norme emanate dalle competenti autorità anche in fase di svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante, venuta in possesso delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, declina ogni successiva responsabilità per la mancata applicazione delle prescrizioni dichiarate.

ART. 10. POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Appaltatore, all'atto dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, è tenuto a garantire il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso e che ne hanno consentito l'affidamento.

2. Al momento della liquidazione, l'Appaltatore si impegna a fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis*.

In caso di soggetto pluricostituito, tale dichiarazione deve essere rilasciata da ogni associato.

In caso di subappalto, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa subappaltatrice, con riferimento al mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito il subappalto.

ART. 11. SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO

1. E' ammessa la sospensione del servizio su ordine del RUP, sentito il DEC, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la regolare esecuzione. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 107 del Codice, per quanto applicabili alla natura e all'oggetto dell'appalto, e quelle del DLgs n_81/08 e s.m.i...

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione del servizio.

ART. 12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle

lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

3. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole derivante dal patto di integrità, sottoscrivendo il Patto di integrità allegato al Disciplinare. Prende atto e accetta che in caso di violazione di tali clausole, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l'escussione della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali.

4. SMA Campania si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui sia riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione.

ART. 13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMA Campania.

ART. 14. PENALI

1. Per l'eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, salvo i casi di comprovata forza maggiore, è applicata una penale in misura giornaliera pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente Capitolato viene del pari applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato. L'Aggiudicatario, a insindacabile giudizio di SMA Campania, è considerato inadempiente qualora la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Capitolato.

3. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o ritardi nell'esecuzione della fornitura o comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il DEC riferisce tempestivamente al RUP, che provvede a contestare per iscritto le inadempienze all'Aggiudicatario assegnandogli un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della singola contestazione per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale

termine, sono applicate, per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra specificata per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

4 Si stabilisce sin da ora che la Stazione Appaltante provvede alla trattenuta dell'importo della penale in sede di pagamento dei primi corrispettivi successivi all'applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

5. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto di SMA Campania di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell'inadempimento.

6. La Stazione Appaltante, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti l'esecuzione del servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell'Appaltatore inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

7. Qualora si verificano più di due inadempienze contestate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso provvede all'affidamento all'eventuale secondo concorrente in graduatoria e, in caso di rifiuto, ai successivi, in danno dell'Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", di cui al precedente art. 17, si applicheranno le relative penali previste.

ART. 15.SUBAPPALTO

1. Eventuali subappalti che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni della Stazione Appaltante, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del Codice.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

4. Per l'affidamento in subappalto, nei limiti di ricorso per le prestazioni indicate al comma 1, è necessario che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- d) del pari, che abbia indicato una terna di nomi per ciascuna parte di servizio cui intende affidare l'esecuzione;

e) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

5. Resta inteso, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, il valore complessivo delle opere affidate in subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

6. Non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi espressamente richiamate dal comma 3 dell'art. 105 del Codice, tra le quali in particolare le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; in tal caso, i relativi contratti devono essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. L'Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, inoltre, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Si applicano, a tutela del diritto dei lavoratori, tutte le garanzie previste dall'art. 105, commi da 9 a 17 del Codice, potendo la Stazione Appaltante esercitare le ispezioni del caso in ogni fase della esecuzione della commessa.

ART. 16.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione di tutto o parte del contratto.

In caso di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità di cui all'art. 106, c. 13 del Codice.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo comunque il risarcimento del danno alla SMA Campania.

ART. 17.VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A seguito di collaudo con esito positivo e del riscontro di avvenuta regolare esecuzione di tutte le prestazioni derivanti dal contratto a cura del RUP/DEC e previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva, l'aggiudicatario potrà emettere fattura. I corrispettivi dovuti saranno pagati a SAL entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

2. La fattura emessa dall'Aggiudicatario deve riportare obbligatoriamente in modo chiaro e indelebile:

- ✓ estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- ✓ codice CIG;
- ✓ codice CUP;
- ✓ importo distinto dall'I.V.A.;
- ✓ estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra).

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario.

La fornitura è soggetta alla disciplina dell'art. 17- ter del DPR 633/1972, cosiddetto Split – Payment.

ART. 18. STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione definitiva è considerata vincolante per l'Appaltatore mentre per la Stazione Appaltante è impegnativa solo dopo che la stessa è divenuta efficace.
2. La stipula del contratto avviene nei termini e con le modalità di cui all'art. 32, c. 14 del Codice.

ART. 19. ELEZIONE DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare il proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla sede legale.

ART. 20. SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto stesso sono, per intero, a carico dell'Appaltatore. In particolare, sono a carico dello stesso le spese di registrazione, bolli etc.

ART. 21. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere sospeso nei casi previsti dal Codice all'art. 107, che trova applicazione anche nel presente appalto con specifico riferimento alle disposizioni compatibili con la natura della commessa.
2. Il contratto deve o può essere risolto nei casi stabiliti dall'art. 108 del Codice, che trova integralmente applicazione, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal presente Capitolato.
3. SMA Campania deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, SMA Campania può risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

5. Costituisce altresì causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, l'inadempimento grave dell'appaltatore. Quando il DE del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Costituiscono condizioni per procedere ai sensi del presente comma, a titolo comunque non esaustivo, i seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale;
- b) gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione, debitamente riscontrate e contestate, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della commessa e apportare danni alla Stazione Appaltante e/o comunque all'interesse pubblico;
- c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Aggiudicatario;
- d) sospensione, fuori dei casi di cui all'art. 107 del Codice, o rallentamento del servizio, tale da pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso nei termini previsti dal presente Capitolato, senza giustificato motivo;
- e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali o del DE;
- f) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) grave violazione degli obblighi di tutela ambientale, siccome prescritti dal presente Capitolato ovvero dall'Ordinamento, ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006;
- h) dopo 3 (tre) contestazioni scritte e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante e/o dopo 6 (sei) penali applicate;
- i) violazione del divieto di cessione del contratto;
- j) subappalto non autorizzato da SMA Campania;
- k) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda non comunicata nelle forme prescritte dall'art. 106 del Codice ovvero cessazione dell'attività;
- l) cessione anche parziale del contratto;
- m) associazione in partecipazione;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania;
- o) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

6. Qualora, al di fuori dei casi di inadempimento grave, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DE gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

7. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, e alle

maggiori spese a carico di SMA Campania per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva altresì l'applicazione delle penali previste.

8. In caso di risoluzione del contratto SMA Campania si riserva la facoltà di far subentrare nell'esecuzione della fornitura, il concorrente che risulta secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara, ai sensi dell'art. 110 del Codice. Resterà a carico dell'Aggiudicatario anche l'onere del maggior prezzo pagato da SMA Campania, rispetto a quello convenuto con il concorrente subentrato nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 22. RECESSO UNILATERALE

1. SMA Campania ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative a servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. I materiali non accettati devono essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell'appaltatore.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SMA Campania prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto di appalto le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

2. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può sospendere o rallentare il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

3. Il Foro territorialmente competente è quello di Napoli, in funzione di Tribunale specializzato per le Imprese.

ART. 24. DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di loro incondizionate accettazioni.

Napoli, 16 Aprile 2021